

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);	
Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3148);	
DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);	
ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094) . . .	243
PRESIDENTE	243, 244, 245, 246, 247
CARUSO	246
DI PRIMIO	247
FREGONESE	244, 247
IANNIELLO	248
ROBERTI	247, 248
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	248
TOZZI CONDIVI	244, 245, 246, 248

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato)*.

Discussione delle proposte di legge Villa ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833); senatori Caleffi ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148); Di Primio ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049); Roberti e Pazzaglia: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Villa, Micheli

Filippo, Gullotti, Castellucci, de Meo, Fabbrì, Ruffini, Miotti Carli Amalia, Scarascia Mugnozza, Cavaliere, Tozzi Condivi, Merenda, Colleselli, Carenini, Buffone, Canestrari, Napolitano Francesco, Patrini, Pitzalis, Cavallari, Riccio, Spora, Arnaud, Cocco Maria, Degan, Perdonà, Radi, Fornale, Helfer, Elkan, Bottari, Dall'Armellina, Amadeo e Fracassi: « Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati »; e dei senatori Caleffi, Maris ed Albertini: « Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato; dei deputati Di Primio, Della Briotta e Lenoci: « Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali »; Roberti e Pazzaglia: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili ».

Come i colleghi ricordano, prima nella recente assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa dalla sede referente, venne nominato un Comitato ristretto ed il relatore, onorevole Tozzi Condivi, provvide a presentare alla Presidenza della Commissione il testo di tale Comitato, distribuito già da molto tempo ai colleghi, che avranno avuto modo di leggerlo attentamente.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la relazione sul testo del Comitato ristretto.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Sono state presentate dinanzi a questa Commissione, a seguito della legge n. 336, una serie di proposte di legge, tra cui alcune di mia iniziativa, la maggior parte in attuazione degli ordini del giorno votati in occasione dell'approvazione della legge n. 336.

Quando la Commissione si riunì la prima volta decise di prendere in esame, innanzi tutto, la proposta di legge interpretativa della legge n. 336, e cioè, quella n. 2833, nominando un Comitato ristretto per l'esame preliminare ed eventualmente per redigere un nuovo testo. Su questo testo esaminato dalla

Commissione si richiese il trasferimento alla sede legislativa. A tale richiesta mancò in un primo tempo l'assenso del Governo, che successivamente modificò il proprio atteggiamento, condizionando l'assenso ad alcune modifiche da apportare al testo in esame.

La prima modifica riguarda il primo comma dell'articolo 2 del testo del Comitato ristretto, che specifica analiticamente le categorie equiparate agli ex combattenti. Con il testo concordato con il Governo si sopprime tale primo comma si ché rimangono in piedi tutti i problemi interpretativi sorti finora. La rinuncia alla norma interpretativa non danneggia alcuno e lascia la possibilità alle singole categorie di ottenere la interpretazione favorevole, corrispondente del resto alla nostra volontà di legislatori che approvammo la legge n. 336, con un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, senza dire che essa non pregiudica l'approvazione delle altre proposte di legge interpretative pendenti dinanzi alle Camere. Sono convinto del fondamento giuridico della norma che si elimina, ma ritengo che il suo mantenimento può provocare notevoli intralci da parte del Governo all'ulteriore corso del procedimento di approvazione della legge.

Devo ora aggiungere un particolare, che credo non sia nocivo all'azione di raccordo con il Governo, che ho compiuto. Il testo che trova il consenso del Governo il 25 maggio, l'ho comunicato all'associazione combattenti, che è apartitica e apolitica per conoscere anche il suo parere. Questa ha portato a conoscenza dei componenti la Commissione, con una lettera ed una circolare, l'accogliimento di questo testo, perché è il meglio che si può avere in queste circostanze. Oggi dobbiamo esaminare questo testo, che si distacca da quello del Comitato ristretto, in quanto, pur lasciando invariato l'articolo 1, sopprime, come ho detto, il primo comma dell'articolo 2 e aggiunge un secondo comma molto importante e sul quale originariamente sono state prospettate delle difficoltà da parte del Governo. Abbiamo voluto correggere la interpretazione della legge n. 336 per cui coloro che sono collocati in quiescenza con il massimo di anzianità non godono i benefici della legge n. 336. Basti ricordare il caso di chi avendo raggiunto il massimo della carriera non gode neppure dell'attribuzione della ulteriore classe di stipendio.

FREGONESE. Cosa vuol dire: « ancorché corrispondenti a diversa qualifica » ?

PRESIDENTE. Onorevole Fregonese, la prego di rivolgere le sue domande alla conclusione della relazione che sta svolgendo l'onorevole Tozzi Condivi; del resto anch'io dovrò chiedere dei chiarimenti in proposito, dal momento che non ho avuto in visione prima il testo concordato con il Governo e con l'Associazione dei combattenti...

TOZZI CONDIVI, Relatore. Ho soltanto inviato il testo all'Associazione dei combattenti per cercare di ottenerne il consenso; pertanto il testo è quello che è stato discusso con i rappresentanti del Ministero del tesoro.

Tornando alla relazione, vorrei dire che all'articolo 3 del testo elaborato dal Comitato ristretto è stata apportata una modifica puramente e semplicemente chiarificatrice, del resto già prevista dall'ordinamento generale.

Inoltre, abbiamo apportato una modifica all'ultimo comma dello stesso articolo che adesso recita: « Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo consentito dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi ».

Anche su questo punto ritengo che si proponga una modifica essenzialmente esplicativa, del resto già contenuta nella legge n. 336; ma dal momento che su questo punto alcune amministrazioni hanno voluto cavillare, ho ritenuto necessario un chiarimento. Pertanto, credo che anche questa sia stata una aggiunta migliorativa e non peggiorativa.

All'ultimo comma dell'articolo 4 sono state aggiunte le seguenti parole: « compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, mentre opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza o della indennità di anzianità comunque denominate ».

All'articolo 5 abbiamo ritenuto opportuno sostituire un comma per renderlo ancora più chiaro in materia previdenziale. Infatti, nella legge 24 maggio 1970, n. 336, si è disposto che il pagamento delle indennità assicurative è a carico dell'ente datore di lavoro; ma dal momento che i vari enti ritardavano il versamento di queste quote, accadeva che l'Istituto nazionale della previdenza sociale e tutti gli altri enti erogatori di pensione ritardavano a loro volta la liquidazione della pensione stessa.

In questo articolo 5, pertanto, abbiamo disposto che, fermo restando il diritto di detti

enti a percepire i contributi ordinari, devono provvedere a liquidare tempestivamente le pensioni.

E, per concludere, l'ultimo comma dell'articolo 5 è così formulato: « Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo a seguito di raggiunto limite di età secondo le vigenti disposizioni ».

A questo punto è necessario dire che ci sono degli enti che hanno diverse classifiche, diverse provvidenze e previdenze per coloro che vanno in pensione. Pertanto, noi abbiamo voluto apportare una norma chiarificatrice che prevedendo tutte le dizioni che possono essere usate porta come conseguenza la estensione di tutti i benefici contemplati nei vari regolamenti o contratti collettivi di lavoro anche a coloro che vanno in pensione beneficiando di questo provvedimento.

Questa è la situazione nella quale ci troviamo; pertanto mi sembra che il testo elaborato in sede di comitato ristretto abbia subito una sola radicale modifica, e cioè quella relativa alla soppressione del primo comma dell'articolo 2. Per quanto riguarda tutte le altre modifiche, ritengo che siano chiarimenti a vantaggio e non a danno dei beneficiari di questo provvedimento.

Il relatore si permette di insistere per la approvazione del provvedimento al nostro esame, ricordando che siamo in presenza di una legge variamente applicata da parte di molti enti.

Per quanto riguarda le altre tre proposte di legge che sono oggi al nostro esame, chiedo che la loro discussione venga rinviata, considerando che per la proposta di legge presentata dal senatore Caleffi si tratta di approvazione definitiva dal momento che è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda le altre due proposte di legge presentate dall'onorevole Di Primio e dagli onorevoli Roberti e Pazzaglia, ritengo che siano estensive dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e pertanto, non ritengo che possano essere esaminate in questo momento.

Propongo che al massimo si proceda alla discussione congiunta sulle linee generali di tutte le proposte all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Da un punto di vista procedurale ritengo sia doveroso da parte della Presidenza contribuire a rendere più chiara la materia.

Anzitutto, come ha giustamente ricordato l'onorevole Relatore, in sede referente ci trovammo di fronte a numerose proposte di legge, delle quali alcune avevano carattere interpretativo della legge 24 maggio 1970, n. 336, mentre altre avevano carattere estensivo.

La Commissione, pertanto, decise di prendere in esame soltanto quelle proposte di legge che avevano carattere interpretativo e non estensivo, e affidò ad un comitato di redigere un testo risultante dalla fusione di tutte le altre proposte aventi un carattere interpretativo. Il testo proposto dal Comitato riguarda anche materie oggetto delle proposte Caleffi, Pazzaglia e Di Primio. Così anche queste proposte sono state iscritte all'ordine del giorno. È evidente che se si dovesse casare il primo comma dell'articolo 2 del testo del Comitato ristretto, nessuna attinenza si avrebbe tra il testo del Comitato e i testi delle altre proposte.

Ritengo che la proposta del relatore di discutere congiuntamente nelle linee generali tutte le proposte sia opportuno accoglierle.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARUSO. Debbo far osservare che noi abbiamo dato il consenso in sede legislativa sul testo presentato dal Comitato ristretto, testo sul quale la Commissione ha votato in sede referente. Il Relatore, improvvisamente, questa mattina, invece di illustrarci tale testo, ci ha illustrato il suo testo. Non capisco questo comportamento. Il testo del Comitato ristretto doveva essere esaminato ed il Relatore in un secondo momento, come tutti noi, aveva il diritto di presentare degli emendamenti. Ma ciò non è stato fatto. In questa materia vi sono molte aspettative e sono state commesse molte ingiustizie per le quali il Parlamento ed i singoli deputati sono sottoposti alle pressioni più varie e da ogni parte. Credo, quindi, che noi dobbiamo considerare seriamente la materia: non possiamo ritenere che in base a quanto detto dall'onorevole Tozzi Condivi i suoi emendamenti siano puramente interpretativi e quelli del Comitato ristretto estensivi.

La legge n. 336 è stata travagliata e ritorna a noi non perché non fosse chiara, ma solo perché il Consiglio di Stato in sede consultiva ha ritenuto di interpretarla in una data maniera. Ora, noi dobbiamo togliere le

castagne dal fuoco per chi le aveva messe. Il punto da interpretare autenticamente riguarda le categorie equiparate previste all'articolo 1, perché quando abbiamo votato la legge n. 336 abbiamo inteso far riferimento, secondo una prassi interpretativa già consolidata, anche agli ex deportati ed internati civili e agli invalidi per servizio secondo la equiparazione vigente. Non si capisce, pertanto, per quale motivo, in base alla interpretazione data dal Consiglio di Stato, queste categorie dovrebbero essere escluse dai benefici della legge n. 336.

La proposta di legge Villa prendeva questo punto in seria considerazione, esattamente al primo comma dell'articolo 2. Tutto il resto non ha assolutamente importanza, il punto veramente qualificante che va interpretato è la locuzione « e categorie equiparate ».

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su questa materia in quanto si è giocato abbastanza su questa legge dal punto di vista politico, cercando di far rimbalzare responsabilità.

È perfettamente inutile che ci si venga a dire che le altre proposte di legge verranno prese con la stessa attenzione, perché su questo punto non vi crediamo, abbiamo motivo, per le esperienze passate, di non credervi.

Pertanto, o questo provvedimento viene approvato con la locuzione « e categorie equiparate », riferita ai deportati e internati ecc. o saremo costretti a chiedere la rimessione in aula del provvedimento stesso.

Non è possibile che non debbano essere equiparati ai combattenti i deportati e internati nei campi di concentramento della Germania; tutto ciò è stata soltanto una invenzione dei consiglieri di Stato, che in sede consultiva hanno dato questa interpretazione, e hanno ritenuto categorie equiparate solo la categoria dei profughi.

Se non vogliamo svilire il nostro lavoro parlamentare a piccole promozioni e scatti di stipendio non possiamo prescindere dall'inserire le categorie equiparate.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ho accettato l'incarico di relatore credendo di fare un servizio, e nel corso della mia relazione ritengo di aver letto soltanto gli emendamenti agli articoli.

PRESIDENTE. Faccio presente che nel corso della seduta della Commissione in sede referente, in cui si decise di chiedere il trasferimento in sede legislativa, interpellai la

Commissione sul testo elaborato dal Comitato ristretto, e ricordo che su detto testo il rappresentante del Governo, onorevole Curti, dette il proprio assenso.

Devo confessare che tutte le ulteriori fasi non sono a conoscenza della Presidenza. Difatti, ho saputo degli emendamenti solo questa mattina quando l'onorevole relatore ha svolto la sua relazione e ha fatto pervenire alla Presidenza un nuovo testo, che in pratica sarebbe la traduzione dei principi esposti.

FREGONESE. Il 12 giugno l'Associazione dei combattenti ha reso pubblico il testo, pertanto non era necessario venire in Commissione per prenderne conoscenza!

DI PRIMIO. Desidero precisare la posizione del mio gruppo in relazione al testo elaborato dal comitato ristretto, dicendo che siamo favorevoli a detto testo, anche perché riteniamo che effettivamente la legge 24 maggio 1970, n. 336, meriti una interpretazione autentica da parte del Parlamento, soprattutto in relazione a due punti che sono stati i più controversi della legge: quello relativo alle categorie a cui si può applicare la legge n. 336, e quello relativo all'articolo 4 sempre della legge n. 336 concernente l'applicazione della legge da parte degli enti locali, degli enti di diritto pubblico e degli enti pubblici.

Per quanto riguarda le categorie, riteniamo che l'interpretazione data dal Consiglio di Stato non sia una interpretazione cervelotica o comunque una interpretazione che non sia aderente allo spirito e alla lettera della legge n. 336, perché se è vero che la legge si applica a tutte le categorie equiparate e assimilate in base alla precedente legislazione, è pur vero che l'applicazione dei benefici che sono previsti negli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 336 non dipende soltanto dal fatto di essere stati reduci e combattenti, ma dipende dal fatto di essere stati internati e aver fatto delle campagne di guerra.

Quindi, si può applicare soltanto a quelle categorie che per effetto della precedente assimilazione si trovano nella particolare situazione di aver subito un ritardo nella carriera per internamento o per aver partecipato a campagne di guerra.

Ma se la precedente assimilazione non comporta questa ulteriore particolare condizione, è evidente che la legge non può essere applicata e quindi, se vogliamo restare nell'ambito della legge n. 336, possiamo effettuare l'assimilazione precisando che in ogni caso questa comporta l'applicazione di questi

benefici, in quanto ricorrono le altre condizioni previste dalla legge.

In merito all'articolo 4, io ritengo che il tentativo fatto dal Consiglio di Stato sulla questione di costituzionalità è stato un modo di lavarsene le mani, in quanto tale questione non si pone poiché gli enti pubblici devono applicare la legge in conformità al loro ordinamento.

ROBERTI. Voglio sottolineare i motivi di pressante urgenza per cui noi dobbiamo cercare di risolvere, nel miglior modo possibile, questa situazione che pesa ormai da molto tempo sugli interessi di vaste categorie di cittadini che si ritengono, a torto o a ragione, lesi in un loro diritto acquisito. Forse sono stati commessi degli errori anche da parte nostra: tutti noi ricordiamo la maniera frettolosa con cui fu approvata la legge n. 336, per la qual cosa taluni aspetti ci poterono sfuggire o non furono ben precisati. D'altra parte, noi pensavamo che non doversero emergere dubbi di interpretazione, poiché in una legge di questo genere la interpretazione non deve essere restrittiva, ma estensiva, e ciò obbedendo ad un principio generale. Di fronte a questa situazione, io credo che noi abbiamo il dovere di sollecitare al massimo l'iter di questa proposta di legge.

Devo concordare, in linea di massima, con le osservazioni espresse dall'onorevole Di Primio. In effetti vi sono quei punti che riguardano gli enti locali, gli enti pubblici e di diritto pubblico che vanno immediatamente risolti, ed io in merito pensavo che non ci fosse bisogno di una interpretazione legislativa.

Pur rendendomi conto delle esigenze procedurali, io non sarei molto favorevole ad un rinvio della discussione. Io ritengo che si possa andare avanti nella discussione sul testo del Comitato ristretto, in modo che si possa giungere ad una conclusione la più rapida possibile. Altrimenti, disattendiamo le aspettative dei cittadini che ritenevano di aver ottenuto un beneficio e che, invece, secondo il loro giudizio non del tutto infondato, si sono visti defraudati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Stamane ci siamo trovati di fronte a degli emendamenti, che almeno tecnicamente modificano il testo del Comitato ristretto. Sono anch'io d'accordo che bisogna concludere il

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1971

prima possibile. Per questo ritengo che sia opportuno sospendere la seduta anche per un quarto d'ora, per ordinare gli emendamenti presentati.

ROBERTI. D'accordo.

IANNIELLO. Sugli emendamenti si dovrebbe conoscere il parere del Governo.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

ROBERTI. Il Governo può esaminare ciascun emendamento anche questa mattina.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo momentaneamente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,35, riprende alle 11.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si trova di fronte a molti emendamenti, dei quali solo alcuni erano stati concordati. Per dare un parere fondato ho bisogno di tempo: pertanto, chiedo il rinvio della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una richiesta del Governo, il quale vuole esaminare attentamente tutti gli emendamenti, in modo da poter esprimere su di essi un parere a ragion veduta. Quindi, credo che non ci resti altro che rinviare i nostri lavori.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Chiedo la parola per fatto personale. Io ho cercato di fare, per questa proposta di legge, quello che umanamente era possibile. Credevo di interpretare la volontà dei colleghi, mentre dai

collegi si è detto che ho oltrepassato i limiti dell'incarico ricevuto. In questa situazione, di fronte alla nuova richiesta del Governo di rinvio, poiché ritengo che ogni ulteriore ritardo sia pregiudizievole, mi dimetto dall'incarico di relatore.

PRESIDENTE. Il Governo, in fondo, ha chiesto il rinvio perché sono stati presentati anche da altri colleghi emendamenti di cui non conosce il contenuto.

Mi sembra motivata la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo dal momento che è chiamato ad esprimere un parere.

IANNIELLO. Penso che sarebbe cosa opportuna illustrare quanto meno tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà a che i colleghi illustrino i loro emendamenti presentati ai vari articoli, per poi rinviare la discussione ad altra seduta; ma dal momento che l'onorevole Tozzi Condivi ha annunciato le proprie dimissioni dall'incarico di relatore, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO